

~~Non è~~
Accolto

A.S. 1651

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premesse che:

l' articolo 39-bis modifica la definizione di Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti di cui all' art. 2 comma 2, lettera ff) del D.Lgs 4 Luglio 2014, n. 102, che recepisce la direttiva Europea 2012/27/UE sull' efficienza energetica.

la modifica proposta e' radicalmente difforme dal dettato di cui all'art. 2 paragrafo 41 della medesima direttiva;

tale definizione potrebbe incidere sui criteri di classificazione degli impianti di recupero energetico dei rifiuti di cui all'articolo 35 del Decreto legge in esame;

Impegna il Governo a:

valutare la possibilita' di istituire una ulteriore tassa sullo smaltimento in discarica e sull' incenerimento, finalizzata al finanziamento di politiche di prevenzione dei rifiuti e, in via transitoria, riciclaggio dei materiali.


Martelli, Moronese, Nugnes

6

A. e. e. e. e.

A.S. 1651



GT

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:


nell'articolo 9 si stabilisce che gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla riduzione dei rischi idraulici e meteorologici del territorio, all'adeguamento alla normativa ambientale, urbanistica e di tutela dei beni culturali sono da considerare di "estrema urgenza" e, di conseguenza, godono di una serie di disposizioni di semplificazione ed accelerazione delle procedure: esclusione di alcune garanzie, riduzione degli obblighi di pubblicazione, decurtazione dei termini, affidamento con procedure ristrette o addirittura, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per importi inferiori a 200mila euro, affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità effettiva e gli effetti negativi di questa deregulation;

ad intervenire per limitare le agevolazioni per gli edifici scolastici, previste dal presente articolo, esclusivamente per le ristrutturazioni di edifici già esistenti, escludendo nuove costruzioni inutili, al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio pubblico esistente e prevenire un ingiustificato abuso del territorio del nostro Paese.

Moronese, Nugnes, Martelli



Accolto

A.S. 1651

RF
OK

Il Senato,

Esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premessi che:

l'articolo 17 contiene l'ennesimo intervento di tipo ordinamentale con decreto-legge, in palese violazione del dettato costituzionale sulle motivazioni di necessità e urgenza che devono giustificare il ricorso alla decretazione urgente. La norma modificata peraltro è il testo unico dell'edilizia, norma di carattere regolamentare, varato con D.P.R. N. 380 del 2001;

il nuovo quadro normativo sembra voler privilegiare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto al nuovo consumo di suolo, ma le norme sembrano più dichiarazioni di principio che efficaci misure di indirizzo e programmazione.

impegna il governo:

ad ammettere, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, la richiesta di permesso di effettuare ristrutturazioni di edifici esistenti, al fine dell'utilizzo degli stessi, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico e previa consultazione popolare vincolante.


Martelli, Nugnes, Moronese

16

Accolto

A.S. 1651

RF
GF

Il Senato,

Esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premesso che:

L'articolo 21, prevede misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione, attraverso una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, per chi abbia effettuato l'acquisto dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.

Impegna il Governo:

a privilegiare misure di incentivazione rivolte all'acquisto e ristrutturazione di edifici già esistenti come "prima casa";

a privilegiare misure di incentivazione mirate esclusivamente ai locatari o agli acquirenti di prima casa, limitando così l'inutile e dannoso proliferare di quartieri-dormitori invenduti e favorendo una redistribuzione della ricchezza, condizione necessaria per la ricostruzione di un tessuto sociale sano.


Nuges, Moronese, Martelli

*Accolto
Mancini
come necessario*

A.S. 1651

*RE
OF*

Il Senato,

Esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

L'articolo 26 contiene le misure per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati consentendo la variante urbanistica e la possibilità di modificarne la destinazione d'uso.

Impegna il Governo:

a prevedere che l'eventuale nuova destinazione d'uso degli immobili risulti compatibile con la storia dell'edificio ed il ruolo dello stesso nel contesto territoriale;

→ on

a prevedere, per gli edifici pubblici dismessi e inutilizzati, l'assegnazione preventiva alle pubbliche amministrazioni le cui sedi siano sottoposte a contratti di locazione o risultino comunque onerose per lo Stato.

M
Motonese, Nugnes, Martelli

21

Accolto

A.S. 1651

Il Senato,

Esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premessi che:

con l'Articolo 38 Tutte le attività connesse allo sfruttamento dei giacimenti nazionali di idrocarburi, con trivelle, e infrastrutture, diventano di interesse strategico nazionale.

Si arriva al paradosso che, e su cui si fonda la nostra economia non sono attività strategiche a norma di legge mentre lo saranno i pozzi e l'economia del petrolio che sono causa dei cambiamenti climatici e di un pesante inquinamento e su cui fanno grandi profitti poche multinazionali.

Impegna il Governo:

considerando la gravità dei cambiamenti climatici di cui siamo testimoni, a pianificare progressivamente la sostituzione dell'energia fossile con fonti di energia alternativa, pulita e sostenibile;

ad ottimizzare l'utilizzo di energia attraverso strumenti innovativi come le c.d. "Smart Grid";

a spostare gli investimenti destinati alle energie rinnovabili dai grandi impianti ai piccoli impianti destinati all'autosufficienza energetica;

ad investire in ricerca e sviluppo di tali fonti energetiche nel lungo periodo al fine di pianificare e raggiungere gli obiettivi previsti dalla "Strategia Europa 2020" e dalla COM(2011)885 "Tabella di marcia per l'energia 2050", unica via per il raggiungimento della completa autosufficienza energetica.

Moronesi, Martelli, Nugnes

[Handwritten signatures and scribbles]
Data del
19/5

TRASF. IN ODG

MD

N. ~~163~~ 163

81

A.S. 1651
Emendamento
Art 3

RFE/alk.
e volutare di
ACCORDO

6) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

completamento collegamento Orte-Civitavecchia; completamento raddoppio linea
Orte - Ancona;

Cioffi, Cioffi, Scibona, Donno, Mangilli, Serra, Simeoni, Santangelo, Marton, Bottici

3.27

Accordi d'inf. re

A.S. 1651

Esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premesso che:

il decreto in conversione, all'articolo 23 interviene sulla disciplina del cosiddetto "affitto con riscatto", prevedendo le misure da adottare in caso di inadempimento del concedente (restituzione dei canoni versati) e del conduttore (risoluzione del contratto e perdita dei canoni versati);

il previsto schema contrattuale consente l'immediato godimento dell'immobile, rimandando al futuro il trasferimento della proprietà, con imputazione al prezzo di parte dei canoni pagati per il godimento;

il previsto schema contrattuale consente l'immediato godimento dell'immobile, rimandando al futuro il trasferimento della proprietà, con imputazione al prezzo di parte dei canoni pagati per il godimento;

il diritto di riscatto sia esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nella città di residenza;

l'immobile riscattato sia rivenduto solo una volta trascorsi almeno dieci anni dal riscatto;

il prezzo di vendita non sia superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat;

che sia garantito diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che decidano per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa e agli inquilini che detengano l'alloggio, per evitare che, qualora il conduttore non sia riuscito a pagare i canoni per cause sopraggiunte non per sua responsabilità, come nel caso della morosità incolpevole, possa accedere al fondo previsto dall'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, in modo da ricevere un sostegno economico per il passaggio di casa in casa. O possa veder coperta la cifra che doveva al conducente per eventualmente poter rivedere il contratto;

impegna il Governo *e reluctant*

Ad adottare le iniziative, anche legislative, affinché qualora l'inadempienza del conduttore fosse ascrivibile alla fattispecie della morosità incolpevole, il conduttore possa presentare istanza per accedere al contributo economico previsto dall'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

Morone, Nugnes, Martelli

33

e volutare
Accettato
M. P.

A.S. 1651

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessi che:

all'articolo 26. Comma 1) *Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati*, l'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica;

allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie sull'immobile interessato;

Impegna il Governo a: *realizzare l'operazione di*

assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, affinché nei contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile recependo progetti di iniziativa civica e comunque attraverso percorsi di progettazione partecipata.


Moronese, Martelli, Nugnes

42

Accolto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premesso che:

nell'articolato del decreto si ricorre molte volte a misure volte ad accelerare gli iter autorizzativi intervenendo sui tempi di presentazione delle osservazioni e quindi diminuendo la possibilità da parte di cittadini di poter partecipare attivamente ai processi decisionali che riguardano opere che andranno ad impattare direttamente sui loro territori e quindi sulle loro vite;


nei giorni che sono seguiti agli ultimi venti calamitosi che hanno coinvolto il territorio ligure e in particolare l'area del comune di Genova più volte si è fatto riferimento alle lungaggini burocratiche che insieme ai ricorsi al TAR avrebbero rallentato la realizzazione di opere urgenti che avrebbero potuto limitare i danni;

in molte realtà locali del territorio italiano si sono messe in atto delle azioni mirate al coinvolgimento attivo della cittadinanza chiamata a intraprendere con le amministrazioni percorsi di collaborazione, ascolto e progettualità condivisa che si riflettono positivamente sull'accettazione della cittadinanza stessa delle opere proposte e realizzate;

questi processi hanno delle ricadute positive proprio sulla durata degli iter autorizzativi che seguono la presentazione dei progetti e riducono drasticamente lo strumento del ricorso ai Tribunali Amministrativi Regionali.

Impegna il Governo

Al fine di diminuire drasticamente il ricorso ai Tribunali Amministrativi Regionali chiamati a intervenire sulla correttezza degli atti amministrativi che portano all'autorizzazione di progetti impattanti sul territorio, ad adottare ogni iniziativa necessaria per avviare su tutto il territorio nazionale l'uso sistematico da parte delle amministrazioni di ogni livello di meccanismi di partecipazione attiva della cittadinanza che consentano di giungere all'elaborazione di progetti condivisi.


Nugner, Moronese, Martelli

43

Accorru

A.S. 1651

Referendum

IL Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

premesso che:

al capo primo del decreto sono previste misure per la riapertura dei cantieri e in particolare all'articolo 3 sono presenti disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia;

il territorio italiano è caratterizzato da una fragilità conclamata che non può essere ignorata e da un valore paesaggistico che deve essere tutelato, oltre che nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, nell'ottica di perseguire un'idea nuova di sviluppo che non può essere più legata alla realizzazione delle grandi opere;

l'Italia necessita di una nuova visione per il suo futuro e per il futuro dei cittadini che deve inevitabilmente tener conto delle ricchezze di cui il territorio è naturalmente dotato. Le grandi opere sono troppo spesso in conflitto con la tutela del paesaggio, delle attività agroalimentari, delle attività legate all'accoglienza e quindi al turismo;

per questo l'idea di "rilancio dell'economia" legato a qualsiasi opera realizzata dovrebbe essere legata innanzitutto a un esame attento e approfondito del bilancio costi-benefici in grado di consentire anche un confronto con le alternative possibili;

in particolare questo risulta estremamente necessario nel caso della realizzazione di una nuova arteria autostradale per la quale dovrebbe essere imprescindibile una analisi dei flussi del traffico in grado di stabilire se quell'opera è effettivamente necessaria e se sarà in grado di stimolare quello sviluppo e quel rilancio dell'economia dell'area interessata dall'opera stessa al netto della perdita di valore paesaggistico e quindi di appetibilità turistica. E' indicativo in questo senso l'esempio della recente realizzazione della bretella BREBEMI.

Impegna il Governo

Ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di prevedere tra i documenti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione di qualsiasi opera stradale l'obbligatorietà di una analisi dettagliata dei costi-benefici e dei flussi di traffico in grado di stabilire non solo la necessità dell'opera stessa ma anche la sua sostenibilità economica.

AM
Martelli, Nugnes, Moronese

44

Accanto

A.S. 1651

*con riforma
- e volentieri*

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

Premesso che

con il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, all'articolo 25 è stata apportata, per l'ennesima volta una modifica, all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che regola il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

l'articolo 25, al comma 3, dispone la soppressione del primo e del secondo periodo del comma 9 dell'articolo 146 e la riscrittura del terzo periodo in base al quale l'amministrazione competente (la regione ovvero l'ente subdelegato) - una volta decorsi 60 giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla domanda di autorizzazione da parte del soprintendente, senza che quest'ultimo abbia espresso il parere prescritto - provvede sulla stessa domanda di autorizzazione;

in base allo stesso articolo 146 del Codice dei beni culturali, al comma 5, il parere del Soprintendente - all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici oggetto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico effettuate dalla regione ovvero di quelli individuati dal piano paesaggistico nonché dell'accertamento, da parte dello stesso Ministero, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle stesse prescrizioni - assume natura obbligatoria non vincolante, e viene reso entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

In base alla modifica all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'eventuale inerzia del Soprintendente non viene sanzionata attraverso l'applicazione delle regole generali stabilite dalla legge sul procedimento e dunque attraverso la previsione della possibilità di diffidare il soggetto inadempiente, di ricorrere al giudice amministrativo in caso del persistere dell'inerzia, la nomina di un dirigente apicale per l'emissione della pronuncia dovuta al posto del dirigente inadempiente e la possibilità per l'interessato di richiedere allo stesso dirigente apicale la pronuncia dovuta, in base all'articolo 2 della legge n.241/1990;

la riformulazione dell'articolo 146 comma 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio non introduce un regime normativo finalizzato a indurre i Soprintendenti a rendere il parere prescritto - sanzionando il comportamento di funzionari che si sottraggano agli obblighi di legge - ma punta a sancire la prescindibilità del parere dei Soprintendenti in tutti i casi annullando, di fatto, la differenza tra il regime normativo vigente nei casi previsti al comma 5 nei quali, come scritto in premessa, il parere del soprintendente ha natura obbligatoria e non vincolante, e quello che trova applicazione nei casi restanti, quando non sono state ancora approvate le prescrizioni e i piani paesaggistici e non è stata verificato, da parte del Ministero, l'effettivo adeguamento rispetto a quest'ultimi dei piani urbanistico-territoriali;

ad esito della riformulazione del comma 9 dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo stesso articolo, infatti, dispone che nei casi nei quali il parere del soprintendente ha natura obbligatoria non vincolante, l'amministrazione competente può adottare la decisione rispetto alla domanda di autorizzazione, dopo 45 giorni dalla ricezione dei documenti da parte del Soprintendente, senza che quest'ultimo abbia reso il parere prescritto, mentre negli altri casi – e dunque quando il parere del Soprintendente dovrebbe restare obbligatorio e vincolante – l'amministrazione competente può comunque provvedere sulla domanda di autorizzazione, in modo analogo, solo dopo 60 giorni; la modifica al comma 9 dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio indebolisce, dunque, le disposizioni che incentivano le regioni ad approvare le prescrizioni relative ai beni oggetto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico e i piani paesaggistici e a richiedere al Ministero dei beni culturali la verifica dell'avvenuto adeguamento della pianificazione urbanistico-territoriale, e dunque di attivare e portare avanti con determinazione le cosiddette attività di copianificazione paesaggistica con lo stesso Ministero;

è, dunque, necessario rendere disponibili informazioni costantemente aggiornate sia in merito alle singole domande di autorizzazione, alle fasi che articolano il procedimento e alle attività dei soggetti coinvolti;

è, altresì, opportuno favorire il pieno funzionamento delle misure previste nel Codice dei beni culturali e del paesaggio finalizzate ad implementare, in modo efficace, forme di copianificazione paesaggistica, tra le regioni e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, estese all'intero territorio nazionale, e il pieno adeguamento dei piani urbanistico-territoriali alle misure e alle prescrizioni di tutela dei piani paesaggistici; impegna il Governo


a far sì che nei siti web dei competenti servizi delle regioni e delle direzioni regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali venga pubblicata un'anagrafe delle domande di autorizzazione paesaggistica nella quale, per ciascuna domanda, vengano indicate:

- a) una descrizione dell'intervento da autorizzare e della proposta di provvedimento predisposta dall'amministrazione competente;
- b) la data nella quale il Soprintendente ha ricevuto la documentazione trasmessa dall'amministrazione competente e il termine decorso il quale la stessa amministrazione competente può provvedere sulla domanda di autorizzazione;
- c) gli estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata ovvero del provvedimento di diniego e una descrizione dei presupposti e dei contenuti della stessa autorizzazione;
- d) le misure e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica, da rispettare sia in corso di esecuzione dei lavori sia nella gestione e nell'utilizzo dell'immobile, con un piano delle attività di verifica e controllo delle stesse misure e prescrizioni;

ad aggiornare il quadro sinottico relativo allo stato della pianificazione paesaggistica presente nel sito web del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che contiene le informazioni relative alle attività di copianificazione tra lo stesso Ministero e le diverse regioni;

a valutare l'opportunità di introdurre meccanismi premiali – anche attraverso la concessione di appositi contributi ovvero la possibilità di escludere le spese connesse dal patto di stabilità interno – a beneficio delle regioni che, mediante la stipula di appositi atti e protocolli, provvedano a

predisporre e approvare, in forma congiunta con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, piani paesaggistici riferiti all'intero territorio regionale e a completare l'adeguamento della pianificazione urbanistico-territoriale alle misure e alle prescrizioni di tutela paesaggistica contenute negli stessi piani.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mugnes, Moronese, Martelli'.

Mugnes, Moronese, Martelli

46

ACCOLTO

A.S. 1651

ROS
RF
OK

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

Premesso che

con il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, all'articolo 1, è stata disposta la nomina dell'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. quale Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari e dell'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina;

l'articolo 1 del decreto legge n. 133/2014 disegna un regime normativo da applicare alla realizzazione di queste due infrastrutture, derogatorio rispetto a quello speciale che il Codice dei Contratti Pubblici riserva alle opere inserite nel Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

in base a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto in oggetto, l'Amministratore Delegato di FS, in qualità di Commissario, assolve le funzioni ordinariamente assegnate al CIPE e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ordine all'approvazione dei progetti, alla convocazione e alla gestione delle Conferenza di Servizi, unitamente a quelle che lo stesso Codice riserva al cosiddetto soggetto aggiudicatore;

in sede di esame del decreto legge, la Commissione Ambiente territorio e lavori pubblici ha approvato un emendamento al comma 2 dello stesso articolo 1, con il quale è stato stabilito che negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di corruzione e di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso;

a seguito dell'approvazione dello stesso emendamento, il decreto legge, all'articolo 1 comma 2, prevede, anche, che il mancato inserimento delle previsioni richiamate nel punto precedente, comporti la revoca del mandato del Commissario nominato;

la Commissione ambiente territorio e lavori pubblici ha approvato un emendamento al comma 8 dello stesso articolo 1, con il quale è stato stabilito che rendiconto semestrale delle spese di realizzazione delle tratte ferroviarie oggetto del commissariamento venga pubblicato nei siti web del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui territorio è attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli –Bari;


PAG. 1/2

la pericolosa concentrazione di poteri e responsabilità nelle mani dell'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato per la realizzazione di opere infrastrutturali con un importo stimato, per la loro realizzazione, di circa 6 miliardi di euro per la tratta ferroviaria Napoli – Bari e di circa 8 miliardi di euro per l'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina, deve essere bilanciata con la massima sorveglianza sull'esercizio dei poteri conferiti;

il pieno ed effettivo funzionamento delle clausole contrattuali e delle misure di prevenzione controllo e contrasto dei tentativi di corruzione e di uso distorto delle risorse pubbliche, di infiltrazione della criminalità organizzata mafiosa può essere rafforzato da sistemi che assicurino la possibilità, per la collettività, di disporre informazioni costanti e aggiornate sulle procedure di aggiudicazione dei contratti e sull'esecuzione degli stessi;

impegna il Governo

affinché nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle regioni interessate dalla realizzazione delle tratte ferroviarie oggetto del commissariamento – unitamente al rendiconto delle spese - venga pubblicata, e aggiornata con una cadenza almeno semestrale, un'anagrafe dei contratti pubblici per l'acquisizione di beni, servizi e l'affidamento di lavori finalizzati alla realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari e dell'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina, che indichi, per ciascun bene e/o servizio da affidare e lavoro da realizzare, gli estremi del bando di gara, dell'atto di aggiudicazione e della stipula, i riferimenti del contraente e lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del contratto affidato.


Nugnes, Moronese, Martelli

48

Accolto

A.S. 1651

el m...

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

Premesso che

con il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, all'articolo 1, è stata disposta la nomina dell'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. quale Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari e dell'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina;

l'articolo 1 del decreto legge n. 133/2014 disegna un regime normativo da applicare alla realizzazione di queste due infrastrutture, derogatorio rispetto a quello speciale che il Codice dei Contratti Pubblici riserva alle opere inserite nel Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

in base a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto in oggetto, l'Amministratore Delegato di FS, in qualità di Commissario, assolve le funzioni ordinariamente assegnate al CIPE e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ordine all'approvazione dei progetti, alla convocazione e alla gestione delle Conferenza di Servizi, unitamente a quelle che lo stesso Codice riserva al cosiddetto soggetto aggiudicatore;

la pericolosa concentrazione di poteri e responsabilità nelle mani dell'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato per la realizzazione di opere infrastrutturali con un importo stimato, per la loro realizzazione, di circa 6 miliardi di euro per la tratta ferroviaria Napoli – Bari e di circa 8 miliardi di euro per l'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina, deve essere bilanciata con la massima trasparenza rispetto alle modalità con le quali verranno esercitati i poteri straordinari conferiti e saranno utilizzate le somme, in parte già stanziata e in parte da assegnare, destinate alla realizzazione delle opere infrastrutturali in questione;

la massima trasparenza rispetto all'operato del Commissario deve essere assicurata sia al termine del mandato, sia durante l'esercizio dello stesso, con una cadenza temporale che consenta un monitoraggio continuo sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi da realizzare, e sulle attività amministrativa tecnica ed operativa affidate al Commissario e svolte direttamente, ovvero a valere sulle strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

impegna il Governo a

affinché l'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato, in qualità di Commissario, invii al Parlamento, all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - semestralmente e al termine dell'incarico - un rapporto contenente la relazione sulle attività amministrative tecniche ed operative svolte e in corso di svolgimento, un'anagrafe degli interventi, delle attività e dei lavori in corso di esecuzione ovvero da eseguire con l'indicazione dettagliata dello stato di avanzamento procedurale fisico e finanziario, e un cronoprogramma degli stessi interventi, attività e lavori;

affinché l'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato, in qualità di Commissario, invii al Parlamento, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero della Salute una relazione sulle attività di controllo e monitoraggio degli impatti sulle matrici ambientali e sulla salute della popolazione determinati dalla realizzazione delle opere in questione, e sulle misure e le prescrizioni adottate e/o da adottare per prevenire danni all'ambiente e per salvaguardare l'incolumità delle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori e della popolazione interessata;

affinché l'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato, in qualità di Commissario, riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse stanziare per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli - Bari e dell'asse ferroviario AV/AC Palermo - Catania - Messina.

Mordnese, Martelli, Nugnes

TOLTO PUNTO 2)

49

PAG. 2/2

Accanto

ORDINE DEL GIORNO

A.S. 1651

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'Atto Camera n. 2629 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 – noto come "Sblocca Italia" – che reca misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

all'articolo 32, comma 1, del provvedimento in oggetto è previsto, fino al 31 dicembre 2014 e secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il rientro tra le strutture ricettive all'aria aperta di quelle organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato;

secondo il comma 2 dello stesso articolo, agli oneri derivanti da questa equiparazione (valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014) si provvede utilizzando le somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato frutto delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come stabilito dall'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

il rilancio delle imprese della filiera nautica e del comparto turistico legato al diportismo ha bisogno di misure organiche che rientrino in un sistema di riforme strutturali pianificate e durature, che non rispondano alla contingenza e alla mera sperimentazione per un arco di tempo ristretto,

impegna il governo

a valutare l'opportunità di inserire nel prossimo disegno di legge di Stabilità una misura che renda permanente la disposizione prevista all'articolo 32, comma 1, del decreto legge Sblocca Italia o che per lo meno individui le risorse idonee a finanziare l'intervento per l'intero 2015.

Moronesi, Nughes, Martelli

A. eadto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premessso che:

- il provvedimento in esame prevede una serie di misure urgenti volte a favorire la ripresa economica, attraverso il riavvio delle grandi opere pubbliche e l'introduzione di azioni a sostegno del tessuto produttivo nazionale e della diffusione delle produzioni italiane nel mondo;
- l'art. 30 prevede, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, la predisposizione di un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia;
- le modalità di stesura, i contenuti e le finalità del documento non sono ben delineati e appaiono sfumati soprattutto per quanto concerne le strategie di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;
- nell'ambito di un'azione coordinata di promozione dei prodotti italiani all'estero, appare indispensabile integrare le azioni di promozione con la conoscenza degli aspetti relativi alla cultura, alle tradizioni, all'ambiente e in generale al contesto in cui è stato realizzato il prodotto;
- il rafforzamento del legame tra prodotto e territorio d'origine fa in modo che i prodotti non siano solo merce da allocare sul mercato, ma siano a tutti gli effetti ambasciatori del nostro paese, con ricadute positive sulle politiche di promozione territoriale e con effetti che garantiscono un maggiore impulso alle azioni di contrasto al fenomeno dell'italian sounding.

impegna il Governo

e prevedere e

nell'ambito della predisposizione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy, a integrare le azioni di promozione con la divulgazione della conoscenza degli aspetti relativi alla cultura, alle tradizioni, all'ambiente e in generale al contesto territoriale nel quale è stato realizzato il prodotto.

Moronese, Martelli, Nuges

57

Accolto

A.S. 1651

DA ACCORDO CON SAZ

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

il provvedimento esaminato reca misure urgenti per l'apertura di cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. Nonostante l'importanza dei temi in questione, il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), che dà conto dell'impatto normativo e della qualità redazionale dei testi sottoposti dal Governo al Parlamento, e manca altresì la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), il cui scopo precipuo è quello di fornire una valutazione dei costi e dei benefici delle diverse opzioni regolative basata su precisi riscontri empirici e di indicare l'opzione che comporta un beneficio netto per la comunità;

inoltre, dallo studio del provvedimento emergere un'ulteriore prassi negativa ormai consolidata nell'attuazione delle politiche pubbliche e nella realizzazione di opere pubbliche in Italia: la carenza di un'analisi volta a dimostrarne la fattibilità economico-finanziaria e a fornire un valido supporto alla definizione delle priorità. Infatti, nonostante gli sforzi normativi, nella realtà del sistema nostrano manca quasi sempre la valutazione degli effetti degli investimenti pubblici da attivare. Nello specifico si rilevano: la scarsità di analisi; l'assenza di valutazioni negative nelle analisi rese note al pubblico; la mancanza di terzietà nelle valutazioni (sempre eseguite da portatori di interessi coinvolti nella realizzazione dell'opera); e la mancanza di analisi comparative. L'unione di questi elementi negativi dà luogo a operazioni caratterizzate da: inefficienza, inefficacia e inutilità;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012, emanato in attuazione dell'art. 8, co. 3, decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, espone i riferimenti metodologici per effettuare tali valutazioni e individua nell'analisi costi-benefici il metodo maggiormente conforme alle finalità della norma, specificando la necessità di: valutazione *ex ante* dei fabbisogni di infrastrutture e servizi e valutazione *ex ante* delle singole opere; stabilendo, inoltre, criteri e procedure di selezione delle opere e criteri e procedure di valutazione *ex post* delle opere stesse, e definendo, infine, le attività degli organismi di valutazione;

l'*iter* di programmazione delle opere pubbliche dovrebbe, quindi, prevedere un'analisi economica di tipo specialistico finalizzata a migliorare la qualità delle decisioni pubbliche nonché alla razionalizzazione e alla ottimizzazione della spesa pubblica per investimenti. Ma come anticipato non è sempre così. Il progetto della linea dell'alta-velocità Napoli-Bari, ad esempio, è stato supportato da un'analisi costi-benefici che presenta almeno due ordini di fattori critici: è stata elaborata dallo stesso soggetto che avrebbe ricevuto il

finanziamento per la realizzazione, ossia Ferrovie dello Stato, e presenta degli errori metodologici. Il traffico merci risulta sovrastimato, in quanto si assumeva una eccessiva elasticità al tempo di viaggio per le merci, e il calcolo dei benefici del traffico deviato è basato sulla differenza dei costi percepiti e non sulle variazioni di *surplus*. In più è assente l'analisi finanziaria;

operazioni come quella descritta incidono gravemente sul sistema economico. Gli investimenti pubblici, per costituire un elemento propulsivo di sviluppo, devono essere caratterizzati da qualità e redditività, diversamente incidono negativamente sul debito pubblico alla stregua delle spese correnti,

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di rivisitare, anche in virtù dell'esperienza e delle linee guida apprese in ambito europeo, la strategia di programmazione degli interventi pubblici, impostando piani di investimenti circoscritti e di elevata qualità, di cui siano valutati preventivamente gli effetti economici - dimostrando un'eccedenza dei benefici rispetto ai costi - e per i quali sia prevista una specifica valutazione *ex post*;

garantire che le valutazioni, oltre ad essere "terze" e non interne agli apparati pubblici, siano sottoposte a *peer review*, istituendo la pratica di una "seconda opinione";

assicurare che le analisi *ex ante*, economiche e finanziarie, siano rese pubbliche prima che i progetti siano approvati in sede politica e che in ugual modo sia data pubblicità ai risultati effettivi delle analisi *ex post* a seguito della realizzazione delle opere, confrontandoli con le rispettive previsioni in merito agli obiettivi di risultato;

garantire che le linee guida che stabiliscano i principi dell'analisi costi-benefici, basati sulla teoria economica e adottati a livello internazionale, siano sempre applicate, in particolare dando priorità alla domanda attuale non soddisfatta rispetto alla domanda potenziale e a quella sostitutiva, sulla base degli indici di dotazione infrastrutturali ai fini dello sviluppo locale e tenendo conto dell'impatto economico-sociale;

valutare l'opportunità di estendere i criteri previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 anche alla progettazione di opere pubbliche da parte delle regioni e degli enti locali; ottemperare, in futuro, all'obbligo di redigere l'AIR come stabilito dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246

Moronese, Martelli, Nuges

58

Accolto

Ordine del giorno

A.S. 1651

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;


premesso che:

l'articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica;

in particolare, il comma 1 riconosce all'accordo di programma sottoscritto tra le amministrazioni interessate il valore di variante urbanistica, riconducendo al comune la facoltà di presentare un progetto di recupero degli immobili non utilizzati al Ministero cui è attribuito in uso il bene stesso, che dovrà valutarlo positivamente, salvo il caso in cui sia già prevista una diversa utilizzazione del bene in questione, e che costituirà oggetto dell'accordo di programma;

Impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere forme di partecipazione o consultazione della popolazione locale in merito all'individuazione da parte dei Comuni del progetto di recupero degli immobili inutilizzati, garantendo l'adozione di scelte condivise e la partecipazione diretta al processo decisionale dei soggetti primariamente interessati dall'intervento.


Nugnes, Moronese, Martelli

62

ACCOLTO

Ordine del giorno

12/11/2014

A.S. 1651

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

Premesso che:

l'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia;

il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro il 12 novembre 2014 (60 giorni dall' entrata in vigore del D.L. in esame), d'intesa con il Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni che riguardano il settore agroalimentare;

In sintesi, il Piano interviene a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare piccolo e medie, attraverso linee direttrici valide per tutti i settori economico produttivi interessanti, prevedendo, con le relative dotazioni finanziarie, le seguenti azioni: iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie:-

Impegna il governo

a riordinare e razionalizzare il sistema degli incentivi attualmente allocati presso gli enti per l'internazionalizzazione, con particolare attenzione al credito all'*export*, vero fattore competitivo su scala globale, soprattutto in questa fase di difficoltà del sistema bancario.

Moronese, Nuges, Martelli

66

Accolto

Ordine del giorno

A.S. 1651

RF
GE
~~Disposizione~~

SOTTO
GOV. COM ??

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

Premesso che

la recente alluvione sia di Genova che nel territorio di Parma ha creato danni notevoli ai cittadini e soprattutto all'attività produttive e commerciali;

Secondo i dati di Legambiente e Protezione civile sono **sei milioni** gli italiani che vivono in zone esposte al **pericolo di frane e alluvioni**. I comuni in aree a rischio idrogeologico sono 6.633 pari "all'82% del totale";

nel 2012 imprese e famiglie italiane hanno versato all'Erario, alle Regioni e agli Enti locali quasi 47,2 miliardi di euro di tasse ambientali. Di questo importo, solo 463 milioni di euro, ossia lo **0,98%**, è stato destinato a opere e interventi per la sicurezza del territorio. I rimanenti 46,7 miliardi sono stati impiegati per altre finalità;

in più di 20 anni gli italiani hanno versato 847,3 miliardi di euro di tasse verdi: ebbene, solo 7,3 miliardi sono stati effettivamente destinati alla protezione dell'ambiente". I contribuenti versano una sequela di imposte spesso sconosciute che "sborsano" quando fanno il pieno all'auto e quando pagano la bolletta della luce o del gas/metano, il bollo o l'assicurazione dell'auto, non vanno a sostenere le attività di salvaguardia ambientale per le quali sono state introdotte, bensì a **finanziare altre voci di spesa**".

l'articolo 7 del decreto-legge in esame dispone una serie di norme principalmente finalizzate all'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi stessi;

ma non è intervenuto sull'incongruenza descritta in premessa ed intanto le attività imprenditoriali dei territori di Genova e Parma hanno subito danni irreparabili;


impegna il Governo ~~ad~~

ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa al fine di destinare il gettito delle tasse ambientali esclusivamente ad interventi per la sicurezza del territorio;

Dr. delle procedure che 93

verranno destinati

ad individuare celermente risorse finanziarie per il sostegno delle attività commerciali, artigianali, turistiche, aventi sede o unità produttive nel territorio del comune di Genova e nelle zone del comune di Parma e provincia colpiti dall'evento alluvionale.


Moronese, Nugnes, Martelli

68

Accanto

Ordine del giorno

*RF
OK*

A.S. 1651

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

Premesso che:

gli articoli 30, 31 e 32 del decreto-legge in esame sono misure a favore delle imprese.

L'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, l'articolo 31 su riqualificazione degli esercizi alberghieri e l'articolo 32 sul sostegno ai Marina resort;

nulla è stato previsto per affrontare la vera emergenza che è il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese;

ai fini del rilancio dell'economia italiana si ritiene opportuno che il Governo faccia di tutto per accelerare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, perché oramai l'economia italiana si trova in una preoccupante situazione di recessione economica, che rischia di peggiorare ulteriormente e di avvitarsi in una spirale negativa tale da determinare gravi rischi per la stabilità della finanza pubblica. Dall'inizio della crisi economica alla fine del 2012 sono fallite per mancati pagamenti oltre 15 mila imprese; si segnala l'esigenza di concentrare interamente nel 2014 tutte le risorse finanziarie disponibili a tal fine;

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse finanziarie, oltre quelle già previste dal decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 e dal decreto-legge n. 66 del 2014, per completare il piano di pagamento di tutti i debiti pregressi della pubblica amministrazione.

Morofese, Nugnes, Martelli

73

Accanto

Ordine del giorno

elaborando
con il regolamento

A.S. 1651

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

Premesso che:

gli articoli 30, 31 e 32 del decreto-legge in esame sono misure a favore delle imprese. L'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, l'articolo 31 su riqualificazione degli esercizi alberghieri e l'articolo 32 sul sostegno ai Marina resort. Ma sarebbe stato opportuno prevedere anche misure per le startup innovative;

la sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, reca misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *startup* innovative;

al 1° ottobre 2014, in Italia, si contano 2.655 *startup* innovative e 31 incubatori certificati; il tasso di crescita di questo sistema è tra i pochi a risultare positivo ed è circa pari a 30 unità per settimana per quanto concerne le *startup* innovative;

secondo l'European BIC Network, nel 2012, gli investimenti privati in *startup* in Italia sono sensibilmente inferiori rispetto alla media europea, questo a causa di incertezza normativa, elevato costo del lavoro e assenza di appropriati strumenti finanziari;

secondo lo studio «Foreign Born Scientists: Mobility Patterns for Sixteen Countries», (Chiara Franzoni, Giuseppe Scellato, Paula Stephan) in Italia i ricercatori in ingresso sono il 3 per cento e quelli che fuggono sono il 16 per cento; questo ci porta dunque ad un bilancio tragico: -13 per cento. In Paesi vicini come la Francia ed il Regno Unito questo dato diventa invece rispettivamente +4 per cento e +8 per cento, sino ad arrivare a casi di successo come Svizzera e Svezia che superano il 20 per cento;

tra i maggiori problemi riscontrati dalle imprese in Italia si individuano il costo del lavoro, l'elevata tassazione ed oneri burocratici non sostenibili:-

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie per aumentare le agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 a favore delle imprese *startup* innovative.

Moronesi, Nigres, Martelli

775

A decreto

A.S. 1651

el infante
e molitane

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

premesso che:

l'art. 33 detta una disciplina speciale per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate sulla base di una delibera del Consiglio dei Ministri e detta specifiche disposizioni per la realizzazione di tali interventi nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, che viene dichiarato dallo stesso articolo area di rilevante interesse nazionale (commi 11-12);

Il comma 1, dichiara che le disposizioni previste nell'articolo attengono alle materie riguardanti la tutela dell'ambiente e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale individuata con la delibera del Consiglio dei ministri sono predisposti un programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana. Alla formazione, all'approvazione e all'attuazione dei due predetti documenti sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto attuatore;

il comma 4, prevede che il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto attuatore devono comunque operare nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori, previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006;

il comma 5 sancisce che il Commissario straordinario coordina gli interventi infrastrutturali pubblici e privati dell'area di rilevante interesse nazionale. Gli eventuali oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

secondo il comma 6, il Soggetto Attuatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri elabora e attua il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica;

il Governo ha precisato, come riportato nel dossier Bilancio, che si tratterà di un soggetto privato al quale sono dunque demandate funzioni, non solo attuative, ma di elaborazione e programmazione; tale soggetto svolge compiti di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori previsti di bonifica e per quelli di realizzazione delle opere infrastrutturali con il dimezzamento dei tempi previsti per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica; ad esso sarà, altresì, trasferita la proprietà delle aree ;


considerato che le funzioni di programmazione urbana sono di competenza degli enti territoriali e che gli strumenti di pianificazione per l'area di Bagnoli, esistono già e non possono essere ignorati pena la violazione di prerogative costituzionalmente sancite risulta difficile che lo stesso soggetto privato, proprietario dell'area, adempia con la dovuta diligenza ai seguenti compiti: bonifica, VIA, AIA, progetto di riqualificazione, edificazione, infrastrutture, volumetrie premianti, potendosi configurare un evidente conflitto di interessi;

si impegna il governo

a prevedere nel decreto di nomina che il Soggetto Attuatore, nella sua attività di elaborazione del piano di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, sia obbligato al rispetto del Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli esistente e in particolare delle aree a verde pubblico previste, del vincolo paesaggistico apposto dal Mibact nel 1999 sull'area, della Legge 582 del 1996 che sancisce il ripristino della morfologia naturale della costa da Nisida a Bagnoli quale litorale per la pubblica balneazione con l'eliminazione della colmata tossica, escludendo quindi espressamente l'affidamento al soggetto privato di funzioni di indirizzo politico sulla riqualificazione dell'area, già assolte dagli organi territoriali a ciò deputati e che devono costituire la base di partenza per qualsiasi intervento di aggiornamento dei piani anche in chiave di lettura metropolitana ;

sia tenuto altresì all'assorbimento dell'Accordo di programma per la Ricostruzione di Città della Scienza sottoscritto il 14 agosto 2014 in armonia e nel rispetto degli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, attuando la prevista delocalizzazione all'interno, della Città della Scienza;

sia obbligato, in considerazione dell'elevato rischio vulcanico incombente e della inclusione in zona rossa dell'area di interesse nazionale di Bagnoli Coroglio, a prevedere misure per il decongestionamento edilizio e congrue misure di sicurezza per le comunità interessate, introducendo nel programma d'intervento, l' adeguamento della rete stradale per le vie di fuga dai Campi flegrei.


Nugnes, Moronese, Martelli

Accolto

~~10~~ NF
06

A.S. 1651
ODG
Art. 9

Le Commissioni permanenti 8^a e 13^a riunite,
in sede di esame dell'A.S. 1651, *Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*, premesso che:

il comma 2-*quinquies* dell'articolo 9 del provvedimento in oggetto incrementa di 2 milioni, per l'anno 2014, con particolare riferimento alle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza;

tale incremento giunge dopo che il finanziamento previsto e stabilito in 10 milioni annui, di cui all'articolo 1, comma 131 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stato ridotto del 90 per cento dall'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128);

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché quota parte delle risorse in oggetto sia destinata all'acquisto di attrezzature specifiche per allievi non vedenti o comunque portatori di disabilità.

SERRA

Serra

GOVERNO
SOTTO

86

Accordo

A.S. 1651

ODG

Art. 26

Le Commissioni permanenti 8^a e 13^a riunite,
in sede di esame dell'A.S. 1651, *Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*, premesso che:

l'articolo 26 reca *Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati*;

in particolare – per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati – il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente alla Camera, attribuisce priorità di valutazione sia a progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, sia a immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative;

i progetti aventi scopi differenti sono valutati sostanzialmente in relazione agli interventi finalizzati alla riduzione del disagio abitativo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche mediante l'adozione di provvedimenti a carattere normativo, affinché nell'ambito dei richiamati «progetti aventi scopi differenti», parte degli immobili demaniali inutilizzati possa essere presa in considerazione ai fini dell'utilizzo per case-famiglia e luoghi di soccorso per persone indigenti e, in particolare, donne e bambini che abbiano subito violenza.

SERRA

Serra

87